

Codice		Tipologia operazione
N2.1	Non soggette ex-artt. da 7 a 7-septies	<p>Il codice va utilizzato per le operazioni non soggette ad IVA per carenza del requisito della territorialità di cui agli artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72, per le quali la relativa fattura va emessa ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72.</p> <p>Tali operazioni sono riepilogate a rigo VE34 del mod. IVA.</p> <p>Relativamente alle operazioni di cui alla lett. a) del citato comma 6-bis, deve essere inserita la dicitura "<i>Inversione contabile</i>" nel campo 2.2.1.16.2 del blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali>.</p> <p>Trattasi delle cessioni di beni / prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui all'art. 10, comma 1, nn. da 1) a 4) e 9), DPR n. 633/72 effettuate nei confronti di soggetti passivi UE debitori dell'imposta.</p> <p>Per tali operazioni non risulta più utilizzabile il codice N6 (come sopra accennato, soppresso dall'1.1.2021).</p>
N2.2	Non soggette altri casi	<p>Il codice è utilizzabile, ad esempio, per le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • fatture emesse da un contribuente forfetario; • operazioni c.d. "monofase" ex art. 74, DPR n. 633/72 (ad esempio, editoria). Come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 5.7.2017, n. 87/E e confermato nella FAQ 27.11.2018, n. 15, per le fatture fuori campo IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, nel campo "Natura" va indicato il codice N2. <p>A decorrere dall'1.1.2021, per le operazioni in esame non può essere riportato il codice N2 (non più utilizzabile), ma il nuovo codice N2.2;</p> <ul style="list-style-type: none"> • quota non soggetta (60%) cessione autoveicoli acquistati con IVA detratta nella misura del 40%.